

Numero 184473 del repertorio. =====
Numero 35358 della raccolta. =====

===== COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' =====
===== CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA =====
===== "CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL" =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di marzo;
===== - 19 marzo 2012 - =====
alle ore quattordici e minuti cinque =====
in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale
degli Angeli; =====
avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Cuneo,
Alba, Mondovì e Saluzzo; =====

===== SONO COMPARI =====
- QUARANTA Livio nato a Gaiola il 7 luglio 1947, domiciliato
per l'ufficio presso la sede della società, residente
anagraficamente in Gaiola, regione Lom. numero 16, =====
C.F.: QRN LVI 47L07 D856V; =====
il quale dichiara di intervenire come in effetti interviene,
non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società costituita in Italia e regolata
dalla legge italiana: =====

===== "AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA - SOCIETA' PER AZIONI" =====
siglabile =====

===== "A.C.D.A. S.P.A." =====
con sede in Cuneo, corso Nizza numero 88, capitale sociale
euro 5.000.000,00* i.v., iscritta nel Registro delle Imprese
di Cuneo e codice fiscale al numero d'iscrizione 80012250041,
iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero
178097, indirizzo PEC: acda@legalmail.it; =====
P.IVA: 02468770041; =====

per quanto infra abilitato in forza dei vigenti poteri
statutari ed in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
dei soci in data 15 giugno 2011 e del Consiglio di
Amministrazione in data 29 febbraio 2012; =====

- BOTTO Marco nato a Mondovì il 16 febbraio 1952, domiciliato
per l'ufficio presso la sede della società, residente
anagraficamente in Mondovì, via Vecchia di Monastero numero
20, =====

C.F.: BTT MRC 52B16 F351Z; =====
il quale dichiara di intervenire come in effetti interviene,
non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società costituita in Italia e regolata
dalla legge italiana: =====

===== "COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI S.P.A." =====
siglabile =====

===== "CALSO S.P.A." =====

REGISTRATO A CUNEO

il 29/03/2012

n. 2440 Serie I.T.

con € 168,00

Depositato nel

Registro delle Imprese

di CUNEO

in data 29/03/2012

con sede in Dogliani, viale Gabetti numero 23/B, capitale sociale euro 3.159.565,00* i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo e codice fiscale al numero d'iscrizione 00451940043, iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 175491, indirizzo PEC: calso@legalmail.it; ===== per quanto infra abilitato in forza dei vigenti poteri statutari ed in esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 10 ottobre 2011 e del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2012; =====

- MORETTO Gian Piero, nato a Fontanile (AT) il 18 novembre 1947, domiciliato per l'ufficio presso la sede della società, residente anagraficamente in Alba, via Santa Margherita numero 6, =====

C.F.: MRT GPR 47S18 D678L; =====

il quale agisce e stipula nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società costituita in Italia e regolata dalla legge italiana:

===== "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L." =====

siglabile =====

===== "SISI S.R.L." =====

con sede in Alba, piazza Risorgimento numero 1, capitale sociale euro 65.804,00* i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo e codice fiscale al numero d'iscrizione 03168260044, iscritta al REA presso la C.C.I.A.A. di Cuneo al numero 268348, indirizzo PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it; ===== per quanto infra abilitato in forza dei vigenti poteri statutari ed in esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci in data 26 luglio 2011 e del Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2012. =====

Detti comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri io Notaio sono certo, tutti cittadini italiani come si dichiarano, mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico mediante il quale dichiarano e stipulano quel che segue. =====

===== ARTICOLO 1 =====

E' costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 2602, 2615 ter e 2462 del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata =====

===== "CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL" =====

siglabile =====

===== "CO.GE.SI SCRL" =====

senza vincoli di interpunzione nè di forma grafica. =====

Potranno essere soci soltanto imprese esercenti la stessa attività o attività simile a quella prevista nell'oggetto sociale. =====

===== ARTICOLO 2 =====

La società é costituita sotto la vigenza dei seguenti elementi: =====

a. Sede legale posta in CUNEO, attualmente all'indirizzo - stabilito ai sensi dell'art.111 ter Disp.att. C.C. - di corso Nizza numero 90. =====

b. Durata stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). =====

c. Oggetto: risultante dall'articolo 4 (quattro) dello Statuto come infra allegato. =====

===== ARTICOLO 3 =====

Il capitale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). =====

Dichiarano i Componenti che il capitale viene assunto, sottoscritto e liberato in denaro dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure: =====

- dalla società "A.C.D.A. S.P.A.", per quota di euro 24.000,00 (ventiquattromila virgola zero zero), pari al 48% (quarantotto per cento); =====

- dalla società "CALSO S.P.A.", per quota di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero), pari al 21% (ventuno per cento); =====

- dalla società "SISI S.R.L.", per quota di euro 15.500,00 (quindicimilacinquecento virgola zero zero), pari al 31% (trentuno per cento). =====

I Componenti dichiarano che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale conferito in denaro, per un complessivo ammontare di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) è stato versato, ai sensi dell'articolo 2464 del Codice Civile, presso la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù - Filiale di Cuneo, come risulta da ricevuta di deposito provvisorio per pari importo da tale Banca rilasciata in data 19 marzo 2012, che a me Notaio è stata esibita. =====

Il residuo del capitale di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento virgola zero zero) sarà versato secondo le indicazioni dell'Organo amministrativo. =====

===== ARTICOLO 4 =====

La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci: =====

- da un amministratore unico; =====

- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (consiglio di amministrazione). =====

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili. =====

===== *** =====

Le disposizioni concernenti l'amministrazione e rappresentanza della società sono contenute negli articoli 12 et 13 dello statuto infra allegato. =====

===== *** =====

In relazione a quanto sopra, l'amministrazione della società è affidata per il primo termine di tre esercizi, e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) - così optandosi circa la struttura e la durata dell'organo amministrativo -, ad un Consiglio di



Amministrazione, composto da tre membri, nelle persone dei signori: =====

- QUARANTA Livio, soprageneralizzato; =====
- . Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- MORETTO Gian Piero, soprageneralizzato; =====
- . Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- BOTTO Marco, soprageneralizzato; =====
- . Consigliere; =====

cittadini italiani, tutti qui Comparenti ed accettanti la rispettiva carica. =====

===== ARTICOLO 5 =====

Viene altresì nominata quale Revisore la società di revisione:

===== "ALEPH AUDITING S.R.L." =====

. con sede a Cuneo, via Carlo Emanuele III numero 25, capitale sociale euro 10.329,12 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo col numero di iscrizione e codice fiscale 01912700042, numero REA presso la C.C.I.A.A. di Cuneo 143106, =====
indirizzo PEC: alephauditing@legalmail.it; =====
. autorizzata all'esercizio dell'attività di revisione ai sensi della legge 1966/39 ed iscritta nel Registro dei Revisori al numero 17051 con D.M. 12 aprile 1995.. =====
Alla società di revisione, per tutta la durata del mandato, è deliberato un compenso annuale di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). =====

===== ARTICOLO 6 =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. =====
Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici). =====

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C. =====

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi. =====

===== ARTICOLO 7 =====

La società è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, da quelle riportate nello statuto che, esteso per diciannove articoli su otto pagine di due fogli, che, previa lettura integrale da me Notaio datane ai Comparenti e loro espressa approvazione, si allega a quest'atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante

e sostanziale. =====

===== ARTICOLO 8 =====

Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione signor QUARANTA Livio, con firma ed in via libera ed individuale, in quanto investito dei necessari poteri - è autorizzato a ritirare a suo tempo dalla Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù la somma di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) ivi depositata a fronte del versamento del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale conferito in denaro, rilasciando alla Banca stessa ed ai suoi funzionari corrispondente quietanza con esonero della Banca da ogni responsabilità. =====

Lo stesso è altresì delegato - in via libera ed individuale - essendo allo scopo investito di tutti gli occorrenti poteri, a curare le pratiche necessarie per la legale costituzione della società, ed autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo ed all'allegato delle norme relative al funzionamento della società (o statuto) tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero occorrenti, nel procedimento di iscrizione, nei limiti del necessario adeguamento a norme imperative. =====

===== ARTICOLO 9 =====

Per tutto quanto eventualmente non previsto dal presente atto e dall'allegato delle norme relative al funzionamento della società (o statuto), si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia. =====

Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico della società. =====

Le spese di costituzione, a sensi di legge, si quantificano nell'approssimativa somma di euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). =====

===== ***** =====

Atto da me letto ai Comparenti, che lo approvano e meco lo sottoscrivono alle ore quindici. =====

Occupi con questa menzione dieci pagine di tre fogli di carta soggetta a bollo, scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui. =====

All'originale firmato: =====

Livio QUARANTA =====

Marco BOTTO =====

Gian Piero MORETTO =====

===== Massimo MARTINELLI Notaio =====

ALLEGATO" A "ALL'ATTO REP. 184473/35358

**CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL
STATUTO**

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del combinato disposto degli articoli 2602, 2615 ter. e 2462 del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata

"CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI SCRL"

siglabile

"CO.GE.SI SCRL"

senza vincoli di interpunzione nè di forma grafica.

Potranno essere soci soltanto imprese esercenti la stessa attività o attività simile a quella prevista nell'oggetto sociale.

Art. 2 - SEDE

La sede legale della società consortile è in Cuneo.

L'Assemblea potrà istituire anche altrove sedi secondarie, filiali ed agenzie.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO

La Società ha scopo consortile, con esclusione di ogni fine di lucro, in conformità al dettato dell'art. 2615 ter del Codice Civile.

Scopo della Società consortile è quello di coordinare e programmare le attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità d'Ambito Cuneese o altro ente regolatore previsto dalle normative di legge statali o regionali a favorire il collegamento delle stesse nelle fasi del ciclo integrato dell'acqua nel rispetto dell'autonomia decisionale di ogni singolo soggetto consorziato.

Ulteriore scopo societario è rappresentato dal promuovere un raccordo tra i soci per uniformarne le decisioni al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla legislazione vigente in materia di affidamento del S.I.I. anche su area vasta nonché dal fornire supporto e servizi alle attività proprie delle imprese consorziate, comunque con riferimento allo specifico ambito di attività.

Tale società consortile rappresenterà le imprese nei confronti dell'autorità competente del servizio idrico integrato, valorizzando le diverse risorse tecniche, amministrative e commerciali dei consorziati al fine di ottimizzare le attività delle società consorziate.

La società consortile avrà il compito di trasmettere alle società consorziate gli indirizzi e gli obiettivi come individuati dalle autorità competenti. In relazione a ciò la società consortile avrà quindi compiti di coordinamento del servizio ed avrà facoltà di adottare misure per la migliore integrazione delle proprie funzioni con quelle delle società consorziate.

Al fini di cui sopra la Società potrà, esemplificativamente:

- a) effettuare studi, indagini e ricerche di mercato e fornire i risultati ai consorziati;
- b) provvedere al coordinamento dei servizi relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, con particolare riguardo alle situazioni di criticità legate ad eventi calamitosi o gravi inquinamenti;

- c) favorire l'integrazione delle reti di alimentazione idrica o di scarico fognario con allaccio temporaneo in caso di necessità;
- d) agevolare la programmazione comune dei prelievi idrici da forniture all'ingrosso per superare punte di crisi localizzate;
- e) contribuire alla ricerca di approvvigionamenti di materiali, merci e servizi con definizione di basi comuni di acquisto allo scopo di effettuare una gestione sinergica dei magazzini territoriali e contribuire all'organizzazione programmata del sistema tariffario e della bollettazione;
- f) favorire una gestione omogenea dei controlli di qualità;
- g) definire criteri comuni di individuazione degli investimenti necessari sui territori gestiti anche con l'adozione di criteri comuni di progettazione e rendicontazione degli interventi;
- h) gestire i rapporti con le autorità competenti o concedenti e svolgere comunque ogni attività ritenuta utile e funzionale allo svolgimento dei compiti assunti dal Consorzio o dai consorziati come, ad esempio, svolgere attività di progettazione e fasi connesse;
- i) favorire il reciproco scambio di servizi relativi alla gestione così valorizzando le specifiche competenze delle società consorziate.

La Società potrà svolgere la propria opera attraverso i mezzi che, in attuazione di delibera dell'organo amministrativo, i consorziati metteranno a sua disposizione, ovvero potrà provvedere direttamente, in tutto od in parte, al proprio approvvigionamento di materiali o mano d'opera, a noleggi o acquisti di beni, trasporti o servizi, all'istituzione di call center, al servizio di telecontrollo, alla omogeneizzazione dei servizi cartografici e di fatturazione, all'attività di ricerca perdite, a concludere appalti, finanziamenti, prestare od ottenere fidejussioni ed a quant'altro fosse ritenuto dall'organo amministrativo necessario o utile al raggiungimento degli scopi sociali consortili. La società, infine, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, amministrative, finanziarie (compresa l'acquisizione di beni in leasing), bancarie (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma), mobiliare (con l'esclusione delle attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991, n.1), immobiliari ed ipotecarie necessarie od utili per lo svolgimento dell'attività sociale nonché di contrarre mutui e prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni altrui, nonché la possibilità di effettuare acquisizione di partecipazioni e/o aggregazioni a società miste pubblico/private costituite e costituende anche partecipando ad associazioni temporanee d'impresa fatto salvo il rispetto delle prerogative delle società miste.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), è suddiviso in quote ai sensi di legge.

I soci godono del diritto di prelazione in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Nei casi di esclusione previsti dall'atto costitutivo, la quota di partecipazione del socio escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Condizione dell'accrescimento è il versamento, da parte degli altri soci, di un importo pari al valore nominale della quota del socio escluso maggiorato di quanto versato dal socio stesso ai sensi del successivo comma.

Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti per le operazioni non co-

stituenti raccolta del risparmio, la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti ed anche senza corresponsione d'interessi. La presente norma di ordine generale è formulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.

Art.6 - OBBLIGHI ASSUNTI DAI SOCI CONSORZIATI.

Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma, codice civile, i soci consortili sono obbligati a versare alla Società, in proporzione alla quota di partecipazione di ciascuno, quanto dall'organo amministrativo sarà addebitato loro a copertura dei costi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività consortili.

Da tali costi, a questi fini, sono escluse le sopravvenienze passive derivanti dall'eventuale inadempimento da parte di un socio dei suoi obblighi nei confronti della Società.

I servizi resi dal Consorzio direttamente in favore di alcuno dei consorziati saranno invece addebitati al beneficiario del servizio, con modalità e termini definiti dal Regolamento o dall'organo amministrativo.

Art. 7 - INTRASFERIBILITA' QUOTE

Ciascun consorziato assume l'obbligo di adempiere alle obbligazioni previste. Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi nè tra le parti, nè possono essere sottoposte a usufrutto, nè cedute in pegno o in garanzia salvo espressa deliberazione dell'assemblea.

Art.8 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione alla società consortile o che si sia reso insolvente verso la società consortile o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti della società consortile e per grave inosservanza delle disposizioni dello statuto e delle deliberazioni degli organi della società consortile o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali per la perdita dei requisiti.

Art.9 - AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

Per diventare socio della società si dovrà acquistare una quota del capitale sociale che verrà ceduta dagli altri soci consortili od anche da uno o più di essi, ovvero sottoscrivere un eventuale aumento di capitale.

Nel primo caso l'aspirante socio dovrà rimborsare al socio cedente il valore della quota maggiorato di quanto versato ai sensi dell'articolo 5; nel secondo caso dovrà versare nelle casse sociali l'importo nominale dell'aumento di capitale sottoscritto.

In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della propria quota di partecipazione, il socio cedente dovrà preventivamente comunicare, tramite lettera raccomandata a.r., agli altri soci il nominativo dell'acquirente e le condizioni offerte da quest'ultimo per l'acquisto, concedendo agli stessi il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della raccomandata, per l'esercizio del diritto di prelazione.

E' in ogni caso necessario il gradimento sull'ammissione a socio: esso è dato su domanda scritta dell'interessato diretta all'Organo amministrativo.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di



accettare le disposizioni che regolano la vita della società consortile nonché le deliberazioni già adottate dagli organi della stessa. Alla domanda, su richiesta, dovrà seguire la documentazione. Sulla domanda delibera l'assemblea e per l'accoglimento è necessaria la maggioranza del capitale.

Art. 10 - ORGANI

Sono organi della società consortile l'Assemblea, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e, nel caso in cui la nomina sia obbligatoria, il Collegio Sindacale e/o il Revisore.

Art. 11 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci consortili; in questo organo essi partecipano con i rispettivi rappresentanti legali, ovvero con altra persona mediante delega scritta, conferita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica, che dovrà essere consegnata alla Società.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente su deliberazione del Consiglio di amministrazione o su richiesta di uno dei soci. L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata o telegramma o fax, o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai consorziati, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese, almeno otto giorni prima della data fissata per essa. Tale avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo di convocazione, che dovrà essere comunque nel territorio della Repubblica Italiana, e gli argomenti da discutere.

Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è comunque validamente costituita con la presenza di tutti i soci, purché tutti gli organi amministrativi e di controllo siano presenti siano stati informati della riunione e non vi si oppongano ai sensi di legge.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

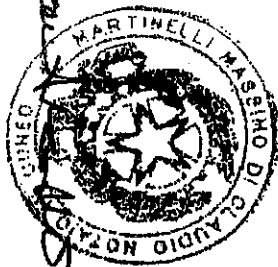
L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

L'assemblea approva il bilancio, nomina l'Amministratore Unico e i componenti il Consiglio di amministrazione e delibera sulle altre materie sottoposte ad essa dall'organo amministrativo. L'assemblea dovrà essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio redatto ai sensi di legge.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno l'80% del capitale sociale.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui e distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-



sultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 12 - AMMINISTRAZIONE

La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci:

- da un amministratore unico;
- da un organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale (consiglio di amministrazione).

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci; la revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, il presente statuto o la deliberazione di nomina riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o

categorie di atti e nominare direttori, anche generali.

Se l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi ha anche la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Se l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, il potere di rappresentanza spetterà al presidente dello stesso.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli istitori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;
- c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente o del vice presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo (consiglio totalitario);
- e) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;
- f) il consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito con la presenza della totalità degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della totalità degli amministratori;
- g) le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.
- h) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Art. 13 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della società, che è generale, spetta individualmente all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a chi lo sostituisce, ed agli amministratori eventualmente delegati alle condizioni e nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 14 - CONTRIBUTI

Le spese sostenute nella società nell'interesse di un socio o di un gruppo di soci dovranno essere integralmente rimesse al consorzio da tale socio o gruppo di soci.

La società consortile provvede al compimento di tutto quanto occorre per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 15 - CONTROLLI

Tranne nei casi in cui la nomina del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico sia obbligatoria ai sensi del terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, l'assemblea dei Soci ha facoltà di nominare o il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico ovvero un Revisore, nominati secondo quanto previsto nei commi seguenti, i quali opereranno ai sensi di Legge.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, tutti Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. All'atto della loro nomina l'assemblea designa il Presidente e fissa l'emolumento dei sindaci effettivi per tutta la durata del mandato.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile.

In alternativa al Collegio Sindacale, quando non obbligatorio, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore Contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, quando ne facciano richiesta tanti soci rappresentanti almeno il 40% delle quote societarie.

Art. 16 - BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

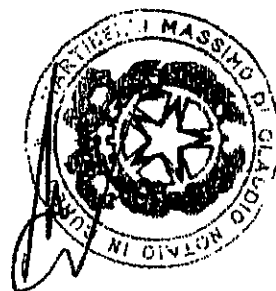
L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Art. 17 - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI

Ciascun socio consorziato si assume l'obbligo di:

1. adempiere nei modi e nei termini determinati dall'organo amministrativo alle obbligazioni assunte dalla società medesima nei confronti dei terzi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'attività sociale;
2. provvedere nei termini stabiliti dall'organo amministrativo al pagamento in favore della società consortile della quota di sua spettanza dei costi da questa sostenuti; i mezzi finanziari eventualmente necessari per l'attività di promozione delle attività consortili saranno forniti, a richiesta dell'organo



amministrativo dai soci in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Nel caso in cui il socio non provvedesse nei termini prescritti ai finanziamenti e al pagamento dei costi consortili il legale rappresentante esperirà ogni azione finalizzata all'incasso degli importi medesimi.

3. Qualora l'inadempimento perdurasse per un periodo superiore ai sei mesi e fermo restando l'impegno di corrispondere alla società consortile un interesse sul ritardato pagamento pari al prime rate aumentato di quattro punti, la parte inadempiente sarà soggetta alla procedura di cui all'articolo 8.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35, 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

Art. 19 - DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di società consortili.

È copia conforme all'originale nei miei atti, in 4 fogli firmati, rilasciata da me Dott. MASSIMO MARTINELLI Notaio in Cuneo per uso AMMINISTRATIVO.
Cuneo, li 04 MAR. 2012

Visto, per inserzione.
Cuneo, 19 marzo 2012.

Stefano Quaranta
per lui

Gen. R. M.

Accusa

